



Il Presidente

Al Presidente della IV Commissione consiliare permanente "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

E p.c. Segretario generale vicario

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 170 del 30 luglio 2024, concernente: MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE, MODIFICHE A LEGGI REGIONALI VARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI COL GOVERNO. Richiesta parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Si trasmettono, in allegato, gli emendamenti nn. D17/3, D17/5, D17/9, D17/13, D17/22 e D17/27 alla proposta di legge regionale riportata in oggetto affinché la Commissione in indirizzo esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Antonio Aurigemma

Allegati: 6

Class. 2.5

D 17/13

All'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, le parole da: “senza nuovi e maggiori oneri” fino a: “legislazione vigente, procede”, sono sostituite dalle seguenti: “procede, a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Le entrate derivanti dalla concessione a terzi del diritto di superficie su coperture e pertinenze di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, sono versate nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie”.

G.RIGHINI

Relazione

L'emendamento in oggetto apporta alcune modifiche all'art. 26, concernente gli interventi per lo sviluppo di impianti fotovoltaici, stabilendo:

a) al comma 6, che l'attività di ricognizione da parte della struttura competente delle coperture e delle pertinenze degli immobili di proprietà della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti che possono essere oggetto di cessione a terzi del diritto di superficie per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo, è a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

b) al comma 7, che le entrate derivanti dalla concessione del diritto di superficie sono introitate dalla Regione negli appositi titolo e tipologia, concorrendo, in tale maniera, agli equilibri di bilancio.

DAF/5

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera g) del comma 4 dopo la parola: "stipula" sono aggiunte le seguenti: ", senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione,";
- b) al comma 5, dopo la parola: "esercitano" sono aggiunte le seguenti: ", a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse destinate alla comunicazione istituzionale già stanziata nel bilancio regionale 2024-2026, nell'ambito del programma 11 "Sport e tempo libero" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Altri servizi generali. Per l'anno 2027 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale."

G. RIGHINI

Relazione

L'emendamento in oggetto, in accoglimento delle osservazioni formulate nell'ATN, apporta alcune modifiche all'art. 32, concernente le disposizioni per il riutilizzo dei farmaci, stabilendo:

- a) che l'eventuale stipula di convenzioni e accordi con i soggetti indicati al comma 2, lettera a), per la realizzazione delle finalità dell'articolo, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- b) che l'attività di vigilanza delle aziende sanitarie sul recupero, la restituzione e la donazione delle confezioni di medicinali, venga effettuata a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- c) la copertura per gli interventi a carattere oneroso relativi alla promozione di campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica. Le risorse previste sono pari a euro 30 mila per ciascuna annualità 2025 e 2026.

DIA 19

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

“1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

“Art. 11 bis

(Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità, la lotta all'usura, all'estorsione e alla corruzione)

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità, la lotta all'usura, all'estorsione e alla corruzione, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici e di supporto per le attività della Regione, in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali contro la criminalità, per la legalità e per la lotta all'usura, all'estorsione e alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore.
2. L'Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi strategici definiti annualmente dal Presidente della Regione. Su richiesta del Presidente della Regione e della commissione consiliare competente svolge iniziative, approfondimenti, seminari e convegni.
3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
 - a) tre componenti, designati dal Presidente della Regione, tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente, previa audizione presso la commissione consiliare competente;
 - b) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA);
 - c) un rappresentante del Comando Legione Carabinieri;
 - d) un rappresentante del Comando regionale della Guardia di Finanza;
 - e) un rappresentante della Polizia di Stato;
 - f) un rappresentante della sicurezza penitenziaria, designato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);
 - g) un rappresentante dei corpi e dei servizi di polizia locale del Lazio, designato dal Presidente della Regione;
 - h) il Prefetto o altro rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;

- i) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di criticità sociali;
 - l) un rappresentante dei Confidi scelti tra quelli iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 13;
 - m) un rappresentante dell'Ufficio Unità informazioni finanziarie (UIF) della Banca d'Italia;
 - n) un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f), h), m) e n), sono nominati previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.
5. Alle riunioni dell'Osservatorio può partecipare il Presidente della Regione e, su invito, un rappresentante della direzione distrettuale antimafia e l'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
6. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
- a) predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individua le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, ed evidenzia in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
 - b) elabora uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;
 - c) monitora la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge;
 - d) raccoglie, elabora e analizza i dati, anche non strutturati, relativi ai casi di usura e di estorsione, monitorando le tendenze e l'evoluzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione anche con la collaborazione di istituti di credito, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacati, al fine di pervenire a informazioni dettagliate e aggiornate;
 - e) promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione per educare i cittadini sui rischi associati all'usura e all'estorsione mediante l'organizzazione di convegni, seminari, *workshop* e la diffusione di materiali per informare e formare la collettività, in particolare sulle strategie di prevenzione e sulle misure di supporto disponibili;
 - f) collabora con enti locali, forze dell'ordine e organizzazioni della società civile per creare una rete di supporto e monitoraggio continuo del fenomeno dell'usura e dell'estorsione, finalizzata ad un intervento tempestivo e coordinato;
 - g) propone al Presidente della Regione:
 - 1) la creazione di fondi speciali e di emergenza per supportare le vittime e potenziali vittime di usura o di estorsione nei casi in cui l'economia locale, per motivazioni contingenti, è più vulnerabile. Tali fondi possono fornire assistenza finanziaria immediata alle persone e alle imprese che stanno cercando di uscire dal circolo vizioso del sovraindebitamento, dell'usura o dell'estorsione;
 - 2) modifiche alla legislazione regionale in tema di prevenzione della criminalità, finalizzate a rafforzare la lotta contro l'usura e l'estorsione;

- h) promuove iniziative, anche a livello internazionale, per lo scambio di informazioni sui mezzi innovativi e sulle migliori procedure di prevenzione e contrasto della criminalità, dell'usura e dell'estorsione, sensibilizzando l'attivismo civico e il coinvolgimento della comunità nel particolare settore;
 - i) organizza *workshop* e seminari aperti al pubblico per l'educazione sui principi della normativa contro la corruzione, nonché per la necessaria informazione sugli strumenti disponibili per denunciare e contrastare il fenomeno, sensibilizzando sui rischi e le conseguenze dello stesso;
 - l) predispone e offre programmi di formazione per dipendenti pubblici, aziende e cittadini sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza;
 - m) promuove e gestisce convegni, studi e manifestazioni in materia di criminalità, legalità, usura, estorsione e corruzione formulando, sia su propria iniziativa che su richiesta, anche osservazioni e pareri su progetti di legge nelle materie di propria competenza;
 - n) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con enti pubblici o privati, al fine di far confluire i flussi informativi necessari all'acquisizione dei dati utilizzabili per le analisi previste dal presente articolo;
 - o) acquisisce i dati non stabilizzati ma utilizzabili, per valutazioni speditive di tendenza, relative alla realtà in atto, utilizzando le più avanzate tecnologie e costituisce, se necessario, specifiche banche dati.
7. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i sessanta giorni entro i quali il Presidente della Regione deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della normativa vigente.
 8. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento interno.
 9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle relative sedute, nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali, a cui si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio.
 10. La Regione mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature, automezzi e personale per lo svolgimento delle relative funzioni e dei compiti.
 11. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione pubblica nella sezione del proprio sito istituzionale dedicata all'Osservatorio, le spese che la Regione ha sostenuto per il suo funzionamento unitamente alla relazione di cui al comma 12.
 12. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di criminalità, legalità, usura, estorsione e corruzione, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso mediante la presentazione alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'attività svolta.

*(Giornata regionale per la prevenzione dell'usura e dell'estorsione e contro il gioco d'azzardo.
Premio regionale per la prevenzione e la solidarietà)*

1. È istituita la Giornata regionale per la prevenzione dell'usura e dell'estorsione e contro il gioco d'azzardo, di seguito denominata Giornata, da celebrarsi ogni anno tra settembre e giugno, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, comprese organizzazioni non governative, istituti di ricerca, istituzioni educative e altre soggetti che desiderano contribuire alla promozione della salute mentale e al contrasto delle pratiche abusive, al fine di promuovere la consapevolezza e sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle conseguenze negative dell'usura, dell'estorsione e del gioco d'azzardo sul territorio regionale.
2. Nel corso della Giornata sono organizzati eventi educativi, conferenze, *workshop* e campagne informative. Le attività possono coinvolgere esperti del settore, associazioni, istituzioni pubbliche e private, nonché il volontariato, al fine di diffondere conoscenze e offrire sostegno concreto a chi è in difficoltà a causa dell'usura, dell'estorsione o della dipendenza dal gioco d'azzardo.
3. È istituito il Premio regionale per la prevenzione e la solidarietà che è conferito, nel corso della Giornata, a persone, gruppi o istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione della prevenzione dell'usura, dell'estorsione e della lotta al gioco d'azzardo patologico. Il Premio è proposto dal Presidente del Tavolo di cui all'articolo 15 e conferito dal Presidente della Regione.

Art. 11 quater

(Premio annuale "Legalità contro tutte le mafie")

1. È istituito il Premio regionale "Legalità contro tutte le mafie" che è conferito annualmente dal Presidente della Regione, su proposta del Presidente dell'Osservatorio, a personalità o istituzioni che si sono distinte nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.”;

b) all'articolo 15:

- 1) al comma 1, le parole “Presidente della Regione o dall'Assessore delegato” sono sostituite dalle seguenti: “Presidente dell'Osservatorio”;
- 2) al comma 2, dopo le parole: “Sono componenti del tavolo” sono inserite le seguenti: “i tre componenti dell'Osservatorio appartenenti alla Legione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di finanza e alla Polizia di Stato di cui all'articolo 11 *bis*, comma 3, lettere c), d) ed e)” e le parole: “due volte l'anno” sono sostituite dalle seguenti: “una volta ogni due mesi”;

c) all'articolo 23:

- 1) al comma 1, le parole: “all'articolo 12, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quater*”;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Agli oneri derivanti dagli articoli 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quater*, si provvede con le risorse iscritte al bilancio regionale 2024-2026 nella voce di spesa di cui al programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”. Agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 1 “Organi costituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2024-2026.”.

2. Alla l.r. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1 *ter*, 8 e 8 *bis* sono abrogati;

b) all’articolo 10:

1) al comma 1, le parole: “con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8”, sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato.

3. Dalla data di costituzione dell’Osservatorio, istituito ai sensi della presente legge, è soppresso l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2001.”.

G. RIGHINI

Relazione

L’emendamento riformula vari punto dell’articolo recependo anche le osservazioni formulate nell’ATN.

D17/B

Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

“Art. 53 bis

(Contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio, sostiene gli interventi volti alla conservazione e alla tutela del patrimonio di alto valore storico, artistico, architettonico e culturale, attraverso la concessione dei seguenti contributi straordinari:

- a) pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, al fine di valorizzare gli immobili e le annesse opere pittoriche di importanza storica, architettonica, artistica e culturale, di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituti Riuniti del Lazio (IRL), quali, rispettivamente, il Santuario della Santissima Annunziata, la Cappella dell'Immacolata Concezione o “Grotta d'Oro” e la Chiesa di Santa Maria della Sorresca, ivi compresa l'organizzazione di eventi di promozione per la conoscenza e la fruibilità degli stessi;
- b) pari a euro 80.000,00, per l'anno 2024, al fine di completare gli interventi di recupero del reperto storico e archeologico costituito dalla nave da guerra di epoca romana, denominata “Liburna”, sita nel Comune di Fiumicino;
- c) pari a euro 120.000,00, per l'anno 2024, per le attività di fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Flamigni, sito in Roma, tra i più importanti centri di documentazione nazionali, specializzato nello studio della storia dell'Italia Repubblicana e, in particolare, degli eventi legati a terrorismo, stragi, eversione politica, mafia e criminalità organizzata.

2. Per la realizzazione degli interventi finanziati con riferimento all'annualità 2024, pari a complessivi euro 1.200.000,00, la Regione si avvale di LazioCrea S.p.A. e le relative risorse sono trasferite alla società ai sensi del comma 3.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già stanziati, rispettivamente, per complessivi euro 1.200.000,00, per l'annualità 2024, nell'ambito della voce di spesa di cui all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, nell'ambito del fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie), iscritto nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

G.RIGHINI

Relazione

Il presente emendamento è diretto a finalizzare parte delle risorse già stanziare in bilancio nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio, prevedendo la concessione di contributi straordinari per interventi di conservazione e tutela del patrimonio di alto valore storico, artistico, architettonico e culturale.

D17/22

Dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente:

“Art. 53-bis

(Sostegno per l'organizzazione dell'evento internazionale sportivo “World Skate Games Italia 2024”)

1. La Regione, nell'ambito della promozione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale organizzate sul territorio regionale, concede un contributo nei confronti della Federazione italiana sport rotellistici, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, per l'evento internazionale denominato “World Skate Games Italia 2024”, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse già stanziato per le medesime finalità, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. n. 15/2002 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”.

G. RIGHINI

Relazione

Con l'emendamento in oggetto si finalizzano le risorse già stanziato nell'ambito della l.r. n. 15/2002 (Testo unico in materia di sport), pari a euro 1 milione, per l'anno 2024, per l'evento internazionale denominato “World Skate Games Italia 2024”. Le risorse predette sono assegnate alla Federazione italiana sport rotellistici, ai sensi della l.r. n. 15/2002 e secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Emendamento alla p.l. n. 170

DA 127

Dopo l'articolo 53 della pl n. 170 è aggiunto il seguente:

“Art. 53 bis

(Modifica alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori”)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3quater della l.r. 13/2001, relativo a disposizioni finali e transitorie, è aggiunto il seguente:
“2bis. Il programma annuale degli interventi per l'annualità 2025 destina parte dei finanziamenti in conto capitale anche agli interventi realizzati, in tutto o in parte, nell'annualità 2024.”
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

G. RIGHINI

Tenuto conto che, anche a seguito del novellato procedimento di erogazione dei contributi agli oratori, nell'annualità 2024 non è stato possibile finanziare gli interventi in conto capitale, con il presente emendamento si intende, in via eccezionale, ricomprendere nel programma annuale 2025 anche finanziamenti relativi a spese di investimento sostenute dagli oratori nell'annualità 2024.